



Questura di Monza e della Brianza

Si raccomanda il puntuale rispetto delle norme in materia, sotto richiamate, affinché il dato relativo agli alloggiati sia registrato e trasmesso tempestivamente mediante portale AlloggiatiWeb.

Art. 109 T.U.L.P.S.

(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.)

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo **e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore**, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,»"

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che il presente articolo "si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni".

Decreto del Ministro dell'Interno - 7 gennaio 2013

Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr.14 del 17-1-2013)

Art. 1 - Comunicazione giornaliera

Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque **entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore**, alle Questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dal presente decreto.

Decreto del Ministro dell'Interno – 16 settembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14-10-2021)

Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive».

all'art. 1, comma 1, le parole: «all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»

I gestori che non ottemperano alla comunicazione delle persone alloggiate ai sensi dell'**art.109** del **T.U.L.P.S.**, saranno soggetti all'applicazione delle previste **sanzioni penali**.